

Codice A1103A

D.D. 4 dicembre 2025, n. 1250

Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria concordata ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 e dell'art. 16 della legge reg. 17/2023 per violazione della legge reg. n. 4/2009 - (tr. F.P.M. e obblig. in s. G. FM., cod.ben. 394668 e 394957 - F. 4FOR/2021, Acc. 517/2025).



ATTO DD 1250/A1103A/2025

DEL 04/12/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000- RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria concordata ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 e dell'art. 16 della legge reg. 17/2023 per violazione della legge reg. n. 4/2009 – (tr. F.P.M. e obblig. in s. G. FM., cod.ben. 394668 e 394957 - F. 4FOR/2021, Acc. 517/2025)

Visti gli atti trasmessi, con nota prot. n. 1019 del 09.10.2021, dalla Regione Carabinieri Forestale “Piemonte” – Stazione di CORTEMILIA a carico del signor *omissis*, *omissis* nei confronti dei quali, con il processo verbale n. 1 del 14.01.2021, elevati da agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato per i fatti riscontrati su area individuata negli atti di accertamento presso il comune di Cortemilia, è stato verificato quanto segue:

1. violazione dell'art. 19.4 punito a mente dell'art. 36.1.l della legge reg. 4 del 2009 relativo al mancata realizzazione di interventi compensativi connessi alla trasformazione di area boscata in altra destinazione d'uso;

verificata regolarità della contestazione;

verificata l'assenza di domicilio digitale generale e dell'elezione di quello speciale in audizione;

preso atto delle argomentazioni di cui agli scritti difensivi del 19/02/2021 presentati dal trasgressore;

preso atto delle controdeduzioni rese dall'accertatore del 4 aprile 2022;

preso atto dell'esito dell'audizione convocata per il 2 dicembre 2025 da cui è emersa la richiesta ai sensi dell'art. 16 della LR 17/2023;

visto l'art. 19.4 punito a mente dell'art. 36.1.l della legge reg. 4 del 2009: "da euro 350,00 a euro 1.500,00 ogni 1.000 metri quadri o loro frazione, nel caso di trasformazione del suolo forestale in altra destinazione d'uso senza le prescritte autorizzazioni o in difformità dalle stesse. La medesima

sanzione si applica per la mancata esecuzione degli interventi compensativi o per il mancato pagamento del relativo corrispettivo monetario";

preso atto della sequenza di atti autorizzatori indicata dalla parte accusata ed in particolare dell'atto della provincia di Cuneo di assenso alla proroga dell'autorizzazione per la coltivazione ed il recupero ambientale della cava di arenaria meglio identificata agli atti (atto n. 284 del 27/02/2020, con validità sino al 15/04/2022) in adempimento alla DGR17-8699 del 5.4.2019, che avrebbe dato al richiedente ancora tempo utile per realizzare le compensazioni di carattere forestale;

assumendo l'argomento avanzato dal trasgressore secondo cui il richiedente dell'intervento di trasformazione avrebbe dovuto effettuare l'opera compensativa entro il periodo di proroga concesso dalla Provincia di Cuneo all'autorizzazione per la coltivazione, cioè entro il 15/04/2022;

considerato che tale provvedimento di proroga, citato negli scritti difensivi per dimostrare la mancata consumazione dell'illecito, presentava una condizione sospensiva che subordinava l'efficacia della proroga all'avvenuta accettazione di una polizza fideiussoria che non è stata presentata alla data dell'accertamento in questione, di conseguenza all'atto della contestazione della violazione la proroga non era efficace e pertanto il trasgressore al momento dell'accertamento non disponeva di una causa di giustificazione valida per non eseguire i lavori prescritti;

visto il valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

atteso peraltro che, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa, vanno valutate la gravità della violazione, l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché la personalità dello stesso e le sue condizioni economiche che nel caso di specie, alla luce del parere di gravità contenuto nel rapporto ex art. 17 della legge 689/1981 reso dall'accertatore, si ritiene giustificata l'applicazione di una sanzione in concreto di grado medio;

ritenuta congrua la sanzione di cui all'istanza presentata in sede di audizione il 2 dicembre 2025;

ritenuto pertanto di dover applicare la sanzione concordata in sede di audizione ai sensi dell' art. 16 della LR. 17 del 2023 qui richiamando il relativo verbale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

vista altresì la D.G.R. del 3 agosto 2017, n. 29 – 5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;

preso atto dell'elezione di domicilio digitale speciale del trasgressore ai fini del presente procedimento;

dato atto che gli accertamenti contabili relativi al presente atto sono stati assunti con separata determinazione dirigenziale n. 517/2025 sul Bilancio finanziario gestionale 2024/2026 anno 2025 e vengono di seguito richiamati:

Capitolo	Accertamento	Descrizione
-	-	-

31166/2025	517/2025 SOLIDO)	(OBBLIGATO IN	Sanzione
------------	---------------------	------------------	----------

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";
- vista la legge 689/1981;
- vista la legge regionale n. 17 del 2023;
- vista la D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024";
- vista la D.G.R. 3 agosto 2017, n. 29-5460 "Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35. Determinazione dell'ammontare delle spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato";

determina

in Euro (250,00 per 4 decare) **1.400,00** la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa;

I N G I U N G E

ai sunnominati signoromissis, per le motivazioni indicate in premessa, di pagare la somma complessiva di Euro 1.400,00 a titolo di sanzione secondo il disposto dell'art. 18 della Legge 24/11/1981, n. 689, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, mediante versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA).

Il pagamento da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido della somma ingiunta con il

presente provvedimento libera l'altro obbligato dal vincolo di pagare la presente sanzione alla pubblica amministrazione. Il pagamento dell'obbligato in solido fa sorgere in capo a quest'ultimo il diritto di regresso, per lo stesso importo, nei confronti del trasgressore principale.

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973 di cui all'art.14 della L.R.17/2023.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato e integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento.

A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso
amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti